

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
Dipartimento Regionale Agricoltura
Area 5 Brand Sicilia e Marketing Territoriale
Unità Operativa A5.02

BANDO PUBBLICO

REG. UE 1305/2013 - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 - 2020
MISURA 3.1 "Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità"

ART. 1

Premessa e riferimenti normativi

Con Regolamento n.1305 del 17 dicembre 2013, l'Unione Europea ha istituito un sostegno a favore dello sviluppo rurale e, in attuazione di quanto disposto, l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ha predisposto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia - PSR Sicilia 2014/2020, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2015) n. 8403 del 24/11/2015, successivamente modificato con Decisioni C (2016) 8969 final del 20/12/2016, C (2017) 7946 final del 27/11/2017 e C (2018) 615 final del 30/01/2018 (versione 4.0 del Programma) adottata con deliberazione dalla Giunta Regionale n. 96 del 27/02/2018.

Nel PSR approvato sono indicati, tra l'altro, le priorità e le strategie di intervento, gli obiettivi specifici e le focus area a cui questi si ricollegano, il Piano finanziario e la descrizione delle misure, sottomisure e linee di intervento prescelte per attuare la strategia regionale di sviluppo rurale nel periodo 2014-2020.

In particolare il PSR prevede la sottomisura **3.1** "*Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità*" (art. 16 del Reg. UE 1305/2013) che incentiva gli agricoltori alla nuova partecipazione ai sistemi di qualità attraverso un sostegno che compensa i costi di prima iscrizione, i costi per il mantenimento nel regime di qualità (max 5 anni) e le spese sostenute per i controlli (analisi previste dal disciplinare di produzione).

Riferimenti normativi:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

- Regolamento (UE)n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento (UE)n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'investimento europei;
- Regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento delegato (UE) N. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Regolamento di esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 669 della Commissione del 28 aprile 2016 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 per quanto riguarda la modifica e il contenuto dei programmi di sviluppo rurale, la pubblicità di questi programmi e i tassi di conversione in unità di bestiame adulto;
- Regolamento di esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1242 della Commissione, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento delegato (UE) N. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- Regolamento delegato (UE) N. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara

compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis»;
- Decisione della Commissione europea C(2015) 8403 final del 24/11/2015, che approva il PSR Sicilia 2014/2020 versione 1.5 e la relativa ripartizione annua del contributo totale dell'Unione Europea adottato dalla Giunta Regionale di Governo con delibera n. 18 del 26/01/2016;
- Decisione della Commissione europea C(2016) 8969 final del 20.12.2016, che approva il PSR Sicilia 2014-2020 versione 2.1 e la relativa ripartizione annua del contributo totale dell'Unione Europea adottato dalla Giunta Regionale di Governo con delibera n. 60 del 15/02/2017;
- Decisione della Commissione europea C(2017) 7946 final del 27.11.2017, che approva la versione 3.1 del PSR Sicilia 2014-2020 e la relativa ripartizione annua del contributo totale dell'Unione Europea approvato con Delibera di Giunta n. 2 del 23 gennaio 2018;
- Decisione della Commissione europea C(2018) 615 final del 30.1.2018, che approva la versione 4.0 del PSR Sicilia 2014-2020 e la relativa ripartizione annua del contributo totale dell'Unione Europea approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 96 del 27 febbraio 2018 “Approvazione versione denominata 4.0”;
- Circolare AGEA 375/UM. 2014 25 febbraio 2014 - Istruzioni operative N. 11 - Istruzioni operative per la definizione dei dati di occupazione del suolo e consistenza territoriale (Reg. UE 1306/2013, Legge 241/90, Legge 69/2009) ed aggiornamento dei dati contenuti nel Fascicolo Aziendale di competenza dell'Organismo Pagatore AGEA;
- D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;
- D.P.R. n. 503 del 01/12/1999 recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
- Circolare AGEA UMU/2015/749 del 30 aprile 2015 - Istruzioni operative n.25 - D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 - Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell'Organismo Pagatore AGEA;
- D.M. 7 giugno 2018, n. 5465 recante Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del consiglio, del 17 dicembre 2013;
- Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020, predisposte sulla base dell'intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016;
- Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali 2014-2020 emanate dall'Autorità di Gestione con D.D.G. n. 2163 del 30/03/2016 e s.m.i.;
- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020 (2014/C 204/01)
- Regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

Il PSR è consultabile nel sito www.psr Sicilia.it.

ART. 2

Finalità del bando

Col presente bando si intende attivare la presentazione delle domande di sostegno a valere sulla Sottomisura 3.1 “*Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità*” del Programma di Sviluppo Rurale della Sicilia 2014/2020.

Obiettivi dell’attuazione della sottomisura sono:

- a) migliorare le prestazioni economiche delle aziende agricole al fine di incrementarne il valore aggiunto;
- b) potenziare e sviluppare le produzioni agroalimentari di qualità;
- c) assicurare maggiore garanzia per i consumatori su prodotti e metodi di produzione;
- d) migliorare la competitività dei produttori primari all’interno della filiera agroalimentare.

Le procedure attuative della sottomisura 3.1 sono contenute nelle “*Disposizioni attuative e procedurali parte specifica Sottomisura 3.1*”, pubblicate nel sito www.psr Sicilia.it.

ART. 3

Dotazione Finanziaria

La dotazione finanziaria del presente bando è pari ad € 1.800.000,00, di cui € 1.089.000,00 di quota FEASR.

ART. 4

Beneficiari

Sono ammessi ad usufruire del sostegno gli agricoltori attivi e le loro associazioni che partecipano per la prima volta ad uno dei regimi di qualità elencati al paragrafo 5 delle Disposizioni specifiche della Sottomisura 3.1.

Per “prima partecipazione” ai regimi di qualità sovvenzionati, si intende che la prima iscrizione dell’agricoltore al sistema dei controlli è avvenuta dopo la presentazione della domanda di sostegno, o nei cinque anni precedenti.

Per agricoltore attivo si intende l’imprenditore agricolo singolo o associato in possesso del requisito di “Agricoltore in attività ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013” e del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 7 giugno 2018, come riportato nel paragrafo definizioni delle Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali 2014-2020 emanate dall’Autorità di Gestione co DDG n. 2163 del 30/03/2016.

Sono ammessi a fruire del sostegno le associazioni di agricoltori, secondo le modalità di seguito descritte, che comprendono, anche se in forma non esclusiva, imprenditori agricoli in attività che partecipano per la prima volta ai regimi di qualità per i prodotti agricoli o i prodotti alimentari elencati al sopra citato paragrafo 5.

Per associazioni di agricoltori, ai fini dell’accesso alla sottomisura 3.1 si intendono:

- a) – i gruppi definiti all’art. 3 comma 2, del Reg. (UE) n. 1151/2012, compresi i Consorzi di tutela dei prodotti DOP o IGP (costituiti ai sensi dell’art.2602 del codice civile e riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ai sensi dell’art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n.526);
- b) - i gruppi di produttori indicati all’art. 95 del Reg. (UE) n. 1308/2013, compresi Consorzi di tutela dei vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica (costituiti ai sensi dell’art.2602 del codice civile e riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, ai sensi dell’art. 41 della Legge 12 dicembre 2016 n. 238);
- c) – le cooperative agricole costituite ai sensi dell’art. 2511 e seguenti del Codice civile ed i loro

Consorzi;

d) - Associazioni di produttori agricoli costituite ai sensi della normativa vigente;

e) - le organizzazioni di produttori e loro associazioni, riconosciute ai sensi della normativa vigente;

f) - consorzi tra imprese agricole (costituiti ai sensi dell'art.2602 del codice civile);

g) - reti di imprese.

Ai sensi del DPR 503/99 e del D. Lgs 99/2004 i beneficiari hanno l'obbligo della costituzione del fascicolo aziendale, redatto secondo le disposizioni emanate da AGEA con circolare UMU/2015/749 del 30 aprile 2015 avente per oggetto "Manuale delle procedure del fascicolo aziendale – elementi comuni per i sistemi gestionali degli organismi pagatori" ed eventuali modifiche ed integrazioni.

I beneficiari di cui sopra hanno l'obbligo di aggiornare il fascicolo aziendale costituito ogni qualvolta si registrino modifiche.

Le Associazioni di agricoltori possono richiedere il contributo per i soci imprenditori agricoli in possesso del requisito di agricoltori attivi che partecipano per la prima volta ad uno dei regimi di qualità indicati al paragrafo 5 delle Disposizioni specifiche della Sottomisura 3.1.

Per poter accedere al sostegno le associazioni devono:

- prevedere nel proprio statuto la condivisione delle finalità oggetto della sottomisura 3.1;
- assumere l'onere di presentazione e gestione delle domande di sostegno e pagamento per i soci o gli associati e di corresponsione dei costi di certificazione agli Organismi di controllo, nonché ogni responsabilità conseguente rispetto all'Amministrazione regionale;

oppure

- devono assumere una decisione specifica all'interno del proprio organo di gestione con la quale condividono le finalità oggetto della sottomisura 3.1 e si impegnano a presentare e gestire le domande di sostegno e pagamento per i soci o gli associati, a corrispondere i costi di certificazione agli Organismi di controllo nonché ad assumere ogni responsabilità conseguente rispetto all'Amministrazione regionale.

L'imprenditore agricolo socio o associato che possiede individualmente i requisiti per l'accesso all'aiuto deve conferire all'associazione apposito mandato a presentare domanda di sostegno per la sottomisura 3.1 con specifici obblighi reciproci, redatto in conformità allo schema di cui all'allegato C delle Disposizioni specifiche della Sottomisura 3.1. Il mandato deve essere sottoscritto dal rappresentante legale dell'impresa agricola e dal rappresentante legale dell'associazione prima della data di presentazione della domanda di sostegno.

Le associazioni di agricoltori indicano nella domanda di sostegno cartacea l'elenco dei soci, agricoltori attivi, che partecipano per la prima volta al regime di qualità specificando per ognuno il CUUA e la relativa spesa.

I preventivi, i documenti contabili emessi dagli Organismi di certificazione e le relative quietanze devono essere intestati all'associazione che presenta la domanda di sostegno.

ART. 5

Tipologia, durata ed intensità dell'aiuto

Il sostegno è concesso sotto forma di contributo, in conto capitale, pari al 100% dei costi ammissibili derivanti dalla prima partecipazione ai sistemi di qualità per una durata massima di 5 anni. **Per "prima partecipazione" ai regimi di qualità sovvenzionati, si intende che la prima iscrizione dell'agricoltore al sistema dei controlli è avvenuta dopo la presentazione della domanda di sostegno, o nei cinque anni precedenti.**

Qualora la prima partecipazione sia anteriore alla presentazione della domanda di sostegno, il periodo massimo di 5 anni è ridotto del numero di anni trascorsi tra la prima partecipazione a un regime di qualità e la data della domanda di sostegno.

L'importo massimo concedibile è pari ad € 3.000,00 per anno solare per beneficiario per un massimo di cinque anni di adesione, anche nel caso in cui il beneficiario partecipi a più sistemi di qualità. Per le domande presentate da associazioni di agricoltori tale massimale è da intendersi riferito ad ogni impresa agricola individuata ai fini dell'approccio collettivo (vedi paragrafo 4.1

delle Disposizioni specifiche della Sottomisura 3.1).

ART. 6

Criteri di selezione

La selezione delle domande avverrà nel rispetto delle priorità territoriali previste nel PSR Sicilia 2014-2020 e secondo i seguenti criteri:

CRITERI DI SELEZIONE			
Principio dei criteri di selezione e punteggio max associato	Descrizione criterio	Punteggio (max 100 punti)	Documentazione comprovante il possesso del requisito
Sistema di qualità adottato (preferenza a prodotti DOP/DOCG/DOC e BIO rispetto a IGP/IGT e sistemi di qualità nazionali e sistemi di certificazione volontari). Max 40 punti	<ul style="list-style-type: none"> Sistema di qualità adottato dall'agricoltore attivo singolo o dall'associazione di agricoltori attivi che aderiscono allo stesso sistema di qualità: BIO 	40	Per DOCG, DOC e IGT: ultima dichiarazione vitivinicola utile resa nel SIAN; per tutti gli altri sistemi di qualità: dichiarazione rilasciata dall'Organismo di Controllo attestante che l'azienda è iscritta nell'elenco del BIO, della DOP, IGP, SQN Zootecnica o SQN Produzione Integrata; per i sistemi di certificazioni volontari: certificazione rilasciata dall'Organismo/Società competente.
	DOCG/DOC/DOP	30	
	IGT/IGP	25	
	Sistema di Qualità Nazionale Zootecnica e Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata.	20	
	Sistemi di certificazione volontaria di prodotto relativi a sicurezza alimentare, BRC, IFS, GLOBALGAP; Sistemi di certificazione volontaria conformi al Reg. CE n. 1760/2000 così come modificato dal Reg. UE n. 653/2014, per quanto riguarda l'etichettatura delle carni bovine.	10	
<p>N.B. Nel caso di aziende vitivinicole con produzioni DOCG, DOC ed IGT il punteggio attribuito sarà quello relativo al sistema di qualità con il quale viene ottenuta la percentuale più elevata,</p>			

Collocazione in Aree rurali ricadenti nelle zone C e D Max 15 punti Punteggio non cumulabile; nel caso in cui le superfici aziendali ricadano in egual misura in area D ed area C, si attribuisce il punteggio dell'area D.	<ul style="list-style-type: none"> Localizzazione dell'azienda singola: almeno il 50 % della superficie aziendale ricadente in: 		Allegato 6 al PSR 2014/2020 – Elenco Comuni Aree rurali.
	Area D (aree rurali con problemi di sviluppo)	15	
	Area C (aree rurali intermedie).	10	
	<ul style="list-style-type: none"> Localizzazione delle aziende dei soci attivi per almeno il 50% della superficie aziendale in: 		
	Area D (aree rurali con problemi di sviluppo)	15	
	Area C (aree rurali intermedie)	10	
Denominazioni più recenti. Max 20 punti	Riconoscimento singola Denominazione di Origine o Indicazione Geografica	<di 2 anni 20 >di 2 anni ≤5 10	Regolamenti di registrazione o Decreti Ministeriali per i vini

Ai fini della selezione dei progetti è previsto il conseguimento di un punteggio minimo per l'accesso al sostegno pari a 30 punti utilizzando almeno due criteri.

I requisiti e i presupposti che determinano l'attribuzione del punteggio per ciascun criterio devono sussistere al momento della data di presentazione dell'istanza.

ART. 7

Modalità di attivazione e di accesso alla sottomisura

La sottomisura è attivata tramite procedura valutativa.

Le domande di sostegno dovranno essere presentate attraverso il sistema informatico SIAN nelle seguenti fasi:

Fase di presentazione delle istanze di sostegno	Apertura	Chiusura	Dotazione finanziaria della fase
1a	12 novembre 2018	28 febbraio 2019	€ 1.000.000,00
2a	1 luglio 2019	31 ottobre 2019	€ 800.000,00

L'Amministrazione procederà alla valutazione delle domande di sostegno presentate ed alla stesura delle graduatorie definitive rispettivamente entro il 30 giugno 2019 per la prima fase ed entro il 29 febbraio 2020 per la seconda fase.

Le domande saranno finanziate a seguito della pubblicazione della graduatoria definitiva regionale delle istanze ammissibili relative ad ogni fase, previa applicazione dei criteri di selezione e del punteggio minimo richiesto per l'accesso al sostegno e nei limiti della dotazione finanziaria di ciascuna fase.

In caso di parità di punteggio sarà data priorità all'iniziativa presentata secondo l'ordine cronologico di presentazione sul portale SIAN. A tal fine dovrà essere allegata alla documentazione cartacea la stampa della ricevuta di accettazione della domanda informatica sul portale SIAN.

Le domande di sostegno presentate nella prima fase di presentazione delle istanze che non risulteranno ammesse a finanziamento per mancanza di risorse, saranno considerate automaticamente decadute dalla graduatoria di ammissibilità e potranno essere ripresentate nella seconda fase.

Ogni richiedente può presentare domanda di sostegno solo in una delle due fasi. Tale domanda può riguardare più regimi di qualità previsti dalla sottomisura ai quali il beneficiario partecipa per la prima volta.

Le Associazioni possono presentare un'ulteriore domanda di sostegno solo per nuovi soci, in possesso dei requisiti, che non hanno partecipato, tramite l'Associazione, con la prima domanda per lo stesso sistema di qualità.

ART. 8

Presentazione delle domande

Per l'accesso alla sottomisura dovrà essere presentata una domanda di sostegno secondo quanto stabilito dalle "Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento- parte generale" e nelle disposizioni attuative specifiche della sottomisura, nel rispetto della tempistica prevista all'art. 7.

Le relative domande di sostegno dovranno essere imputate informaticamente a: Regione Siciliana Dipartimento Regionale Agricoltura- I.A. (Ispettorato Agricoltura) provinciale competente per territorio.

La stampa definitiva di ciascuna domanda di aiuto debitamente firmata, rilasciata informaticamente dal SIAN, deve essere presentata unitamente ad una copia della stessa, completa degli allegati, in duplice copia, di cui una in originale, entro i 10 giorni successivi alla data di rilascio informatico, all'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea- Dipartimento Agricoltura - I.A. (Ispettorato Agricoltura) provinciale competente per territorio.

Nella parte esterna della busta o plico, dovrà essere riportata la seguente dicitura: "PSR Sicilia 2014-2020 – Domanda di aiuto a valere sulla sottomisura 3.1 "Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità" e gli estremi del soggetto richiedente.

Le domande possono essere spedite a mezzo raccomandata o corriere o presentate a mano. Solo nel caso di domande presentate a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, tramite il servizio Poste Italiane o tramite operatori postali abilitati a svolgere tale servizio ed in possesso di licenza individuale e di autorizzazione generale, per il rispetto dei termini di presentazione fa fede il timbro postale di spedizione.

Le domande consegnate a mano o tramite corriere, potranno essere accettate entro il decimo giorno successivo all'inoltro telematico.

Le domande di sostegno cartacee presentate oltre i termini previsti saranno ritenute irricevibili e l'ufficio competente darà apposita comunicazione al beneficiario interessato. Con le stesse modalità verranno trattate le richieste presentate in data antecedente all'apertura del bando, quelle compilate con modalità diverse da quelle indicate tramite il sistema SIAN e quelle compilate in modo incompleto e/o mancanti della documentazione richiesta.

ART. 9

Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente bando si farà riferimento alle Disposizioni Attuative e

Procedurali parte specifica Misura 3.1 “Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità” approvate con D.D.G. n. 2524 del 23/10/2018, alle “Disposizioni attuative e procedurali misure ad investimento – parte generale” emanate dall’Autorità di Gestione e approvate con D.D.G. n. 2163 del 30 marzo 2016 e s.m.i. nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti. Tali documenti sono consultabili sul sito istituzionale: www.psr Sicilia.it.

Il presente bando è emesso nelle more dell’approvazione delle modifiche del PSR Sicilia 2014/2020 relative alla procedura scritta n. 1/2018 e n. 2/2018 e pertanto non determina alcuna assunzione di impegni da parte della Regione Siciliana fino ad eventuale recepimento ed approvazione.

L’Amministrazione si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni.

Si informano i partecipanti al presente bando che i dati personali ed aziendali in possesso della Regione, acquisiti a seguito del presente bando, verranno trattati nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il predetto bando sarà pubblicato nel sito ufficiale dell’Assessorato: www.psr Sicilia.it e la sua entrata in vigore è a partire dalla data di pubblicazione nel predetto sito.

Nella G.U.R.S. sarà pubblicato un avviso per estratto con il quale si informa dell’avvenuta pubblicazione nel sito www.psr Sicilia.it del presente bando.

F.to Il Dirigente Generale
Carmelo Frittitta